

FOGLIO INFORMATIVO**GARANZIA FONDO RISCHI****n.05 – Aggiornato al 01.02.2023**

Il presente foglio informativo fornisce indicazioni circa il rilascio della garanzia mutualistica di GA.FI. S.C.p.A., ai sensi della citata Legge di Stabilità per accedere al credito bancario.

1. Informazioni su GA.FI. S.C.p.A

Confidi iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) al n. 90 Cod. 19559

Denominazione e forma giuridica	GA.FI. S.C.p.A.
Codice fiscale	80005110616
Numero iscrizione Registro Imprese	03152380618
Sede legale	Napoli - Galleria Umberto I°, 8 Palazzina NA2013/01
Direzione Generale	Caserta - Piazza Giacomo Matteotti, 45
Codice REA	NA n° 764310
Data di costituzione	1988
Recapito telefonico	0823.353500 / 081.7647967
Indirizzo telematico / PEC	info@garanziafidi.com info@pec.garanziafidi.com
Sito web	www.garanziafidi.com

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente, che si avvale dell'offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato alcun costo od onere aggiuntivo.

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da **GA.FI.**)

Persona che entra in contatto con il Cliente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ **Email:** _____

Qualifica (da barrare)

agente in attività finanziaria, iscritto nell'elenco al n° _____

promotore finanziario, iscritto nell'elenco al n° _____

dipendente GA.FI.

dipendente/collaboratore di _____ ente

convenzionato con GA.FI. per la raccolta delle domande di garanzie

mediatore creditizio _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- Guida Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- il presente foglio informativo.

Luogo e data, _____ Timbro e Firma Azienda _____

Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni

FOGLIO INFORMATIVO

2. Informazioni relative alla Legge di Stabilità 2014

L'art. 1, comma 54, Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2017.

Dotazione Finanziaria Fondo PMI	Euro 225.000.000,00
Ente Finanziatore	Ministero dello Sviluppo Economico
Contributo concesso a GA.FI. S.C.p.A.	Il contributo a fondo rischi è pari a Euro 1.248.373,02 (decreto di concessione 3 luglio 2018).
Scadenza collocamento risorse	Il termine ultimo per il rilascio della garanzia alle imprese beneficiarie è fissato per il 31 dicembre 2025.
Gestore del Fondo	GA.FI. S.c.p.a.: confidi abilitato al rilascio della garanzia collettiva dei fidi, iscritto all'albo unico ex art. 106 del T.U.B.
Moltiplicatore	Nella gestione del fondo GA.FI. assicura un valore del "moltiplicatore" delle risorse, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse, almeno pari a 4.
Destinazione del Fondo	Il Fondo in gestione è diretto a favorire l'accesso al credito alle PMI associate mediante la fruizione di nuove garanzie mutualistiche.
Garanzia	La garanzia è rilasciata da GA.FI. a valere sul Fondo Rischi in favore di PMI operanti in tutti i Settori di Attività Economica, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste. Per le garanzie che prevedono un importo accantonato superiore a Euro 150.000,00 si procederà con le verifiche di cui al Codice antimafia.
Condizioni per il rilascio della garanzia	<p>Le garanzie dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) essere concesse direttamente ed esclusivamente alle piccole e medie imprese associate; b) riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti; c) essere rilasciate in misura non superiore all'80% dell'importo della sottostante operazione finanziaria; d) essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all'art. 5 del decreto 03.01.2017; e) poter essere escuse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia. <p>Le operazioni finanziarie garantite dal fondo rischi in questione non possono essere assistite dalla riassicurazione/controgaranzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996.</p>
Soggetti beneficiari	Le PMI operanti in tutti i Settori di Attività Economica. Le garanzie a valere sul fondo rischi non possono essere concesse in favore di imprese che risultino in difficoltà, o in liquidazione o risultino sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura nei loro confronti di tale procedura.
Operatività	Operatività aperta a tutte le banche convenzionate con GA.FI. S.c.p.a.

FOGLIO INFORMATIVO

<p>Normativa e Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.)</p>	<p>GA.FI. S.c.p.a. si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a procedere nel pieno rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia da parte delle piccole e medie imprese associate; b) a procedere nel pieno rispetto di quanto previsto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dalla Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; ✓ dal Regolamento in materia di aiuti "de minimis" applicabile in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria, tra quelli di seguito riportati: <ul style="list-style-type: none"> - regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; - regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; - regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; ✓ dal "metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese" notificato dal Ministero (Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010)4505 del 6 luglio 2010; ✓ dal d.lgs. n. 123/1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; ✓ dal Codice antimafia" (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"). <p>GA.FI. S.c.p.a. si impegna, altresì, ad avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 e dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 28 luglio 2017.</p> <p>GA.FI. S.c.p.a. si impegna, infine, ad adempiere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, così come specificati dalla determinazione ANAC n. 1134 dell'8.11.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017.</p>
--	---

3. Cos'è la garanzia Fondo Rischi

GA.FI. svolge prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

La garanzia viene rilasciata, su richiesta del Socio, da GA.FI. attraverso delibera assunta dagli organi deliberanti competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il Socio ha nei confronti della Banca o altro intermediario finanziario erogante il finanziamento.

La garanzia, a fronte della quale il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di una commissione, è concessa secondo le convenzioni in vigore con le Banche o altri intermediari finanziari non bancari ed è accessoria all'erogazione del finanziamento da parte di questi ultimi.

La garanzia "a prima richiesta" si caratterizza per essere esplicita, diretta, incondizionata ed irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio ed ai requisiti generali e specifici previsti per le garanzie personali dalla Circolare 263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia.

Con la garanzia a «prima richiesta» GA.FI. si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio senza la preventiva escussione dello stesso.

Il socio è tenuto a rimborsare a GA.FI. gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata.

Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca cui GA.FI. ha conferito mandato di recupero oppure possono essere svolte autonomamente da GA.FI.

Le "Garanzie Legge di Stabilità", qualora escusse, vengono pagate utilizzando prima le risorse assegnate a GA.FI. dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni), poi eventualmente con le risorse proprie del Confidi.

FOGLIO INFORMATIVO

4. Quote Sociali

L'associazione avviene attraverso la sottoscrizione di quote sociali con un minimo di n.250 azioni pari ad € 250,00. Il rapporto quote sociali/rischi in essere (garanzie e/o finanziamenti) deve essere pari ad almeno 1% e deve essere mantenuto per l'intero rapporto sociale. Le quote sociali sono redimibili nei casi, modi e termini indicati nello Statuto Sociale.

5. Principali condizioni economiche

L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie a valere sul fondo rischi è rappresentata dalla differenza tra:

- a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi
- e
- b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente.

Il premio di garanzia, di cui alla lettera b), sarà determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia. Rimangono quindi esclusi tutti gli altri componenti di costo quali il costo del capitale e del rischio. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis. Le Condizioni economiche sono riepilogate nella tabella seguente:

Agevolazione e costo della garanzia di GA.FI. S.c.p.a.

COMMISSIONI DI GARANZIA "Garanzia Fondo Rischi"
(calcolate sull'importo finanziato in funzione del rating interno del Confidi)

Rating GA.FI.	LEGGE DI STABILITA' 2014 Coefficienti mensili: Commissione (% mese)	
	Garanzia 50%	Garanzia 80%
AAA	0,08	0,10
AA	0,10	0,12
A	0,11	0,13
BBB	0,12	0,14
BB	0,13	0,15
B	0,14	0,17
CCC	0,15	0,19
CC	0,18	0,22
C	0,21	0,25
D	Respinta d'ufficio	Respinta d'ufficio

Coefficienti mensili: essi variano in funzione della durata dell'operazione e della percentuale di garanzia emessa e si calcolano sull'importo del finanziamento; sono da corrispondersi al momento del perfezionamento dell'operazione.

Spese d'istruttoria: il Socio verserà un importo pari al 1% del finanziamento ottenuto con un minimo di € 300,00.

Diritti di Segreteria: non dovuti.

Referente della Misura di GA.FI. S.C.p.A.
Dott.ssa Francesca Papa
Responsabile Area Crediti
 Piazza Matteotti, 45 – 81100 Caserta
Tel. 0823.353500 - **Mail:** f.papa@garanziafidi.com - **PEC:** info@pec.garanziafidi.com

Per tutto quanto non evidenziato nel presente foglio si rinvia, altresì, all'art. 1 comma 54 della Legge 147/2013, al Decreto MISE 3 gennaio 2017 ed al Decreto Direttoriale MISE 23 marzo 2017.

FOGLIO INFORMATIVO

Legenda

Rating GA.FI.		
Aziende sane	AAA	Soggetto strutturato e solido, con eccellente capacità di far fronte senza difficoltà agli impegni finanziari assunti.
	AA	Soggetto con elevata capacità di onorare puntualmente gli impegni assunti.
	A	Soggetto con adeguata capacità di far fronte agli impegni assunti anche in presenza di mutamenti del mercato di riferimento.
Aziende equilibrate	BBB	Soggetto con fondamentali complessivamente positivi e buona capacità di onorare i propri impegni debitori.
	BB	Soggetto con capacità sufficiente di rimborsare i propri debiti, ma condizioni economiche sfavorevoli potrebbero compromettere tale capacità.
Aziende vulnerabili	B	Soggetto con alcuni elementi di fragilità che lo rendono vulnerabile a cambiamenti del mercato di riferimento.
	CCC	Soggetto con evidenti elementi di fragilità sia sotto il profilo finanziario che reddituale.
Aziende rischiose	CC	Soggetto con scarsa redditività e con evidenti carenze sotto il profilo finanziario con difficoltà di far fronte agli impegni.
	C	Soggetto che presenta un rischio elevato con bassa probabilità di far fronte agli impegni assunti.
	D	Soggetto che versa in situazione di crisi conclamata con rischio massimo di non poter far fronte agli impegni assunti.